



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Direttore Generale

Spett.le
Centro Nexa su Internet e Società
Politecnico di Torino
Dipartimento di Automatica e Informatica
Corso Duca degli Abruzzi, 24
10129 Torino
dauin@pec.polito.it

Oggetto: lettera contratto per l'affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 dei servizi di analisi e studio essenziali e urgenti, a supporto delle attività di competenza dell'AgID per la valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico dell'acquisizione e riuso di software per le PP.AA.

Con la presente, l'Agenzia per l'Italia Digitale affida a codesto Centro Nexa del Politecnico di Torino, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, le attività in oggetto, come analiticamente descritte nella presente lettera contratto.

1. Oggetto, modalità di esecuzione e durata delle attività

1. Il Prestatore garantisce l'esecuzione dei servizi di analisi, studio e supporto alle attività di competenza dell'Agenzia per l'Italia Digitale per la valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico dell'acquisizione e riuso di software per le Pubbliche Amministrazioni.

2. Il Prestatore dovrà provvedere all'esecuzione di tutte le attività descritte nella presente lettera-contratto, e richieste dall'Agenzia, secondo le modalità e i termini indicati dal Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione del presente contratto (RUP/DE), dott. Guido Pera (Agenzia per l'Italia Digitale – Via Liszt, 21, Roma - tel. 06.85264488, e-mail: pera@agid.gov.it).

3. Il contratto, che si articolerà fino al 31 dicembre 2019, si perfezionerà dalla data dell'accettazione della presente lettera-contratto, da firmare digitalmente e trasmettere all'indirizzo PEC di questa Agenzia: protocollo@pec.agid.gov.it, data che verrà confermata anche via mail con apposita comunicazione del RUP.

4. L'Agenzia si riserva la facoltà di recedere dalla presente lettera-contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza oneri per l'Agenzia, con un congruo preavviso (da comunicare con PEC), fatto salvo il riconoscimento delle prestazioni richieste e regolarmente eseguite.

5. Il Prestatore metterà a disposizione dell'AgID la propria competenza e conoscenza in materia di valutazione comparativa delle soluzioni di cui all'art. 68 del CAD garantendo:

- il supporto e i contributi alla sistematizzazione della metodologia per la valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico dell'acquisizione e riuso di software per le Pubbliche Amministrazioni;
- la produzione di schemi di riferimento della documentazione funzionale alla valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico di cui al precedente punto;



- il supporto nella fase di prima applicazione su Enti pilota della metodologia per la valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico dell'acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni.

2. Termini, livelli di servizio e qualità; penali e risoluzione

1. Si richiede al Prestatore la consegna, entro il mese di ottobre 2019, di un elaborato concernente le procedure e metodiche per la valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico dell'acquisizione e riuso di software per le Pubbliche Amministrazioni; si richiede, altresì, entro il mese di dicembre 2019, la consegna di schemi di riferimento della documentazione funzionale alla conduzione della sopra detta valutazione comparativa.

2. Entro i termini che saranno fissati dal RUP, si richiede al Prestatore il supporto nella fase di prima applicazione su Enti pilota della metodologia per la valutazione comparativa di cui al precedente comma 1.

3. In caso di ritardo o inadeguatezza nella consegna dei deliverable indicati nel precedente comma 1 nonché nelle attività richieste dal RUP, ai sensi del precedente comma 2, sarà applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale indicato nell'articolo 3. Previa contestazione del RUP, tramite PEC, sarà richiesta la ripetizione del lavoro svolto, senza alcun onere aggiuntivo per l'Agenzia, salva restando l'applicazione delle penali di cui al presente articolo.

4. Il Prestatore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stessa Agenzia, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Agenzia nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Agenzia, a giustificare l'inadempimento, potranno essere applicate al Prestatore le penali stabilite nella presente lettera-contratto a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. L'applicazione e l'entità delle penali saranno contestati al Prestatore in forma scritta tramite PEC.

5. Le penali potranno essere applicate fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del valore contrattuale; oltre tale limite, l'Agenzia si riserva la facoltà di risolvere il rapporto mediante PEC, senza bisogno di messa in mora o di azione giudiziaria, con rivalsa nei confronti della contraente anche dell'eventuale maggior onere rispetto alle condizioni economiche di cui alla presente e salvo le richieste di risarcimento dei danni subiti.

6. L'ammontare delle penali sarà addebitato, di regola, sui crediti del Prestatore dipendenti dal contratto e sarà trattenuto sulla fattura in pagamento e ciò senza pregiudizio del rimborso delle maggiori spese che l'Agenzia dovesse sostenere per sopperire in altro modo alle mancanze attribuibili al Prestatore.

7. L'Agenzia e il Prestatore hanno facoltà di recedere dal presente Contratto per giustificati motivi o di risolverlo consensualmente. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di Contratto già eseguita.

8. In caso di recesso ai sensi del comma precedente, l'Agenzia è obbligata nei confronti del Prestatore per le spese sostenute e per quelle impegnate, relative al programma, fino al momento della ricezione della comunicazione di recesso. Le spese sostenute e impegnate debbono essere provate mediante trasmissione della relativa documentazione dal Prestatore all'Agenzia.

9. In caso di mancato pagamento alle scadenze pattuite, il Prestatore si riserva il diritto di sospendere l'attività di ricerca, previa comunicazione all'Agenzia con PEC. In tal caso i termini relativi all'esecuzione dell'attività di prestazione sono prorogati per un periodo pari alla durata della sospensione.

10. L'Agenzia, inoltre, procederà alla risoluzione del contratto, in danno e colpa del Prestatore, in caso di:

- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- circostanze, determinatesi per colpa del Prestatore, tali da rendere impossibile l'instaurarsi o la prosecuzione dei rapporti fra le parti;
- subappalto, cessione contratto, cessazione attività;
- modifica sostanziale della composizione organica del Centro Nexa;
- modifica sostanziale dell'assetto istituzionale del Centro Nexa e/o del Politecnico di Torino;

11. Il presente contratto è condizionato, in via risolutiva, all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000 – il contratto si intende risolto, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. In caso di controversia il Foro competente è quello di Roma.

3. Corrispettivo

1. Il corrispettivo massimo complessivo per i servizi richiesti è pari a € 38.610,00, IVA esclusa, pari a € 47.104,20 IVA inclusa, al netto dell'importo dell'1% di riduzione per esonero dal prestare cauzione sull'importo massimo stimato di € 39.000,00 IVA esclusa; sarà liquidato a corpo, in due tranche:

- a) previa verifica della tempestività di consegna e dell'adeguatezza e completezza dei deliverable di cui al precedente articolo 2 comma 1;
- b) previa verifica del rispetto dei termini e delle modalità di svolgimento delle attività che saranno richieste dal RUP ai sensi del precedente articolo 2, comma 2.

4. Attestazione di regolare esecuzione

1. Il servizio e quanto richiesto al Prestatore entro i termini indicati, saranno oggetto di verifica di conformità e funzionalità da parte del RUP e quindi soggette ad attestazione di regolare esecuzione, rilasciata dal RUP e direttore dell'esecuzione del contratto entro 10 (dieci) giorni dall'ultimazione dei deliverable e dell'esecuzione delle attività.

2. La regolare esecuzione è intesa a esplicitare al Prestatore l'importo che può fatturare, gli elementi che deve indicare in fattura in linea con il successivo articolo 5, e a verificare che tutte le attività richieste siano adeguate, tempestive e conformi alle caratteristiche ed alle prestazioni descritte nel presente contratto e nell'offerta del Prestatore.

3. Resta inteso che il Prestatore ha l'obbligo di ripetere o completare le prestazioni non regolarmente eseguite, ove possibile e se di interesse per l'Agenzia, fatta salva l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 2 per ritardata, mancata o difforme esecuzione delle attività, per inadeguatezza dei deliverable e dei supporti forniti, e salvo restando in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni causati all'Agenzia.

5. Fatturazione e pagamento

1. Il pagamento dell'importo complessivo è subordinato alla stipulazione del contratto e sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della fattura, mediante ordine di bonifico su conto corrente segnalato dal Prestatore; la fattura dovrà essere emessa successivamente all'attestazione di regolare esecuzione del RUP a seguito del superamento della verifica di conformità del servizio. La fattura pervenuta prima dell'attestazione di regolare esecuzione è passibile di rifiuto da parte dell'AgID.

2. Il Prestatore, in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà produrre esclusivamente fatture elettroniche, utilizzando il seguente Codice Univoco Ufficio dell’Agenzia: F7VRDL, consultando per quanto di proprio interesse, il sito www.fatturapa.gov.it inerente le modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica, e il sito www.indicepa.gov.it in merito all’identificazione degli uffici destinatari della fattura elettronica. I dati necessari alla fatturazione elettronica sono i seguenti:

Denominazione Ente: Agenzia per l’Italia Digitale;
Codice Univoco Ufficio: F7VRDL;
Nome dell’ufficio: Uff_e FatturaPA;
C.F. del servizio di F.E.: 97735020584.

3. La mancata indicazione di uno dei dati sopra citati comporterà lo scarto da parte del Sistema di interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate e il conseguente mancato inoltro a AgID. Sono inoltre elementi essenziali della fattura (la cui assenza/irregolarità rende necessaria la procedura di rifiuto SDI):

i riferimenti (protocollo e data) della lettera-contratto di affidamento del servizio;
la descrizione del servizio cui la fattura fa riferimento;
la “competenza temporale del servizio”, (es. dal gg/mm/aa al gg/mm/aa....);
il CIG (Codice Identificativo Gara), in base all’art 25 comma 2 del DL 66/2014 (convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89);
tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e totali che hanno condotto all’importo fatturato (limitando il più possibile il ricorso a documenti collegati);
eventuale titolo di non imponibilità o esenzione IVA.

4. Si precisa che AgID, ai sensi del D.L. n. 50/2017 del 24 aprile 2017 è compresa nella platea dei destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) previsto dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L’Agenzia provvederà a versare direttamente all’Erario l’IVA addebitata in fattura, pagando al Prestatore esclusivamente l’imponibile.

Come anticipato, eventuali fatture non conformi alle indicazioni fornite saranno passibili di rifiuti tramite lo SDI (Sistema di Interscambio) dell’Agenzia delle Entrate. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte della Stazione Appaltante. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal D.lgs. 9 novembre 2012, n. 192.

5. Ai fini delle verifiche di competenza del RUP al Prestatore potrà essere richiesto di anticipare, prima dell’emissione della fattura e dell’invio SDI, la bozza di fattura elettronica.

Le presenti disposizioni si considerano conosciute ed accettate dal Prestatore quale parte integrante del documento di stipula digitalmente sottoscritto.

6. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal D.lgs. 9 novembre 2012, n. 192.

6. Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Prestatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., “Piano straordinario contro le mafie”.

2. Pertanto, il Prestatore renderà noti all’Agenzia con comunicazioni acquisite al protocollo AgID secondo il modello di dichiarazione sulla tracciabilità in allegato, gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, relative alla presente lettera-contratto, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

3. Ai sensi del predetto art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., l’Agenzia provvederà ad accreditare l’importo spettante al Prestatore esclusivamente tramite bonifico su detto conto corrente bancario o postale dedicato.

4. La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone eventualmente autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente comunicata mediante PEC all’Agenzia. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi all’Agenzia per pagamenti a persone non autorizzate dall’appaltatore a riscuotere.

5. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente lettera-contratto si rinvia a quanto disposto dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.

7. Responsabilità civile e obbligo di manleva

1. Il Prestatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Prestatore quanto dell’Agenzia o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Prestatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l’Agenzia da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del presente contratto.

8. Divieto di cessione del contratto e di subappalto

1. Il Prestatore non può cedere in nessun caso il contratto a terzi, in qualunque modo sia effettuata la cessione.

2. In caso di cessione del contratto, il contratto sarà risolto per causa e in danno del Prestatore, senza riconoscimento alcuno delle prestazioni effettuate, salva la facoltà dell’Agenzia di richiedere tutti i danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione stessa.

3. Il Prestatore non potrà subappaltare né in tutto né in parte le attività in oggetto. In caso di inosservanza di tale preciso divieto resta, comunque, piena ed esclusiva nei confronti dell’Agenzia la responsabilità del Prestatore per tutto quanto concerne la regolare esecuzione e l’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

9. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio

1. Titolare del trattamento dei dati personali

AgID – Agenzia per l’Italia Digitale

Indirizzo: Via Liszt 21 - 00144 Roma

Indirizzo PEC: protocollo@pec.agid.gov.it

2. Contatti del Responsabile della protezione dei dati personali

Indirizzo: Via Liszt 21 - 00144 Roma, presso AgID

Indirizzo e-mail: responsabileprotezionedati@agid.gov.it

3. Autorità di controllo

Garante per la protezione dei dati personali

Indirizzo e-mail: garante@gpdp.it

Indirizzo PEC: protocollo@pec.gpdp.it

Sito web: <https://www.garanteprivacy.it>

4. Categorie e fonti dei dati personali

I dati personali forniti dall'OE e acquisiti da AgID ineriscono unicamente l'anagrafica (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, eventuale residenza, contatti) delle persone fisiche che ricoprono cariche all'interno dell'OE affidatario. Oltre a tali dati, possono essere trattati altresì dati personali di tipo giudiziario, che AgID tratterà all'unico fine di verificare la veridicità di quanto asserito dall'interessato ai fini del perfezionamento del vincolo contrattuale.

Qualora l'Operatore Economico ritenga, ai fini della valutazione delle competenze, di inoltrare il curriculum vitae di propri dipendenti o collaboratori, tali curricula dovranno essere corredati della dichiarazione del sottoscrittore di autorizzazione al trattamento dei dati personali a sensi della normativa vigente e per le finalità di cui alla presente procedura.

5. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati

I dati del personale forniti dal soggetto giuridico affidatario sono trattati ai seguenti e successivi fini:

- consentire la partecipazione alla procedura di affidamento;
- gestire il vincolo contrattuale con l'OE.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e il mancato conferimento comporta l'esclusione dalla procedura di gara.

Nel rispetto delle norme di legge, eventuali dati personali saranno trattati altresì al fine di adempiere gli obblighi dettati dalla normativa in materia di trasparenza, ivi compresa la pubblicazione sul portale <http://trasparenza.agid.gov.it/> nei limiti stabiliti dalla normativa nonché, in caso di esercizio del diritto di accesso agli atti da parte degli interessati, di accesso civico o di accesso civico generalizzato, alcuni dati potranno essere oggetto di comunicazione ai richiedenti l'accesso, sempre nei limiti previsti dalla normativa stessa.

La base giuridica del trattamento è individuata nell'esecuzione di misure precontrattuali e successivamente contrattuali nonché per l'adempimento degli obblighi legali posti in capo al Titolare.

6. Categorie di destinatari dei dati.

AgID tratterà autonomamente i dati personali mediante il proprio personale incaricato e i propri fornitori di servizi tecnici e/o telematici nonché mediante il portale MePA. I destinatari dei dati personali, laddove richiesto dalla normativa, sono nominati responsabili del trattamento.

Alcuni dati saranno soggetti alla già citata pubblicazione sul portale <http://trasparenza.agid.gov.it/>, nel rispetto della normativa in tema di trasparenza. Alcuni dati potranno essere comunicati, altresì, a terzi soggetti che lo richiedano nell'esercizio del diritto d'accesso ai sensi della L. 241/1990 o del diritto di accesso civico o civico generalizzato, sempre nei limiti dettati dalla normativa e previa comunicazione all'interessato.

AgID non intende trasferire i dati personali a Paesi terzi o a Organizzazioni internazionali.

7. Periodo di conservazione dei dati personali.

- Fase di gara: i dati personali sono conservati sino al termine della procedura di affidamento e, in seguito, per il periodo previsto dalla normativa vigente.
- Fase successiva all'affidamento: i dati personali sono conservati sino al termine del periodo di vigenza contrattuale e, successivamente, per il periodo previsto dalla normativa vigente.

8. Diritti degli interessati di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere da AgID l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento, il diritto di opporsi allo stesso e la portabilità dei propri dati personali. Le richieste vanno rivolte ad AgID, anche mediante il responsabile della protezione dei dati.

È diritto degli interessati proporre reclamo presso il Garante per la protezione dei dati personali e adire l’Autorità giudiziaria.

AgID garantisce che non è prevista alcuna forma di processo decisionale automatizzato che comporti effetti giuridici sull’interessato.

10. Obblighi in materia di prevenzione della corruzione

1. Il committente informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di Comportamento approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 21 del 30 gennaio 2015 quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.), in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001 così come sostituito dall’art. 1, comma 44 della L. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica Amministrazione”, documento che integra e specifica il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013.

2. Le norme contenute nel Codice si applicano, per quanto compatibili, ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell’amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell’Agenzia.

3. Tutti i fornitori, quali soggetti terzi sono tenuti nei rapporti con il Committente, ad uniformare la loro condotta ai criteri fondati sugli aspetti etici della gestione dei contratti definiti nel Codice di Comportamento, tenendo presente che la violazione dello stesso comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto del Committente di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.

11. Codice di comportamento/Patto di integrità

1. I fornitori dovranno altresì attenersi a quanto previsto dal DPR 16 aprile 2013, n. 62: “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165” che al comma 3 dell’art. 2 stabilisce che le pubbliche amministrazioni estendono gli obblighi di condotta previsti dal presente codice nei confronti di imprese fornitrici di beni e servizi.

Nel caso di violazione degli obblighi derivante dal citato codice, il committente potrà procedere alla risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale.

2. L’operatore economico aggiudicatario accetta inoltre sin d’ora il Piano di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPC) 2019-2021 approvato con determina del D.G. n. 29 del 31 gennaio 2019.

3. L’operatore economico si impegna a sottoscrivere e rispettare, infine, il Patto di integrità AgID di cui al relativo allegato che si invita a compilare e a restituire controfirmato unitamente alla presente lettera contratto.

12. Condizioni generali

1. Il Prestatore è tenuto a osservare e a far osservare dal proprio personale le disposizioni in vigore all’interno dell’Agenzia di cui al precedente articolo 10 e le istruzioni impartite dal RUP, nonché a soddisfare la richiesta di fornire gli estremi anagrafici e quelli di un documento ufficiale di riconoscimento. Il personale di codesta società dovrà attenersi strettamente alle norme di sicurezza, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in vigore nei locali dell’Agenzia; a tal fine verranno fornite dettagliate ed esaurienti informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti interessati

alle attività in questione e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Tutte le notizie relative all'attività dell'Agenzia, comunque venute a conoscenza di codesto Prestatore, in relazione all'esecuzione del presente contratto, non dovranno in alcun modo e in qualsiasi forma essere divulgate a terzi, né dovranno essere utilizzate sia da parte del Politecnico sia da parte di chiunque collabori al suo lavoro, per fini diversi da quelli contemplati dal presente atto. Come già indicato, i suddetti vincoli permarranno per il Prestatore anche dopo la scadenza del contratto. Ciò anche in relazione a quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante norme in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. L'Agenzia si riserva, in caso di violazione alle prescrizioni sulla riservatezza, la facoltà di esperire ogni azione risarcitoria consentita dalla legge. Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera-contratto, si rimanda, per quanto applicabili, alle norme di Contabilità di Stato.

3. Si invita a restituire tempestivamente la presente lettera-contratto, firmata digitalmente per accettazione dal legale rappresentante di codesto Operatore Economico all'indirizzo PEC di questa Agenzia: protocollo@pec.agid.gov.it.

4. In linea con la normativa vigente il Prestatore è tenuto a comprovare l'assolvimento dell'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo. Si richiede di far pervenire all'indirizzo PEC: protocollo@pec.agid.gov.it, all'attenzione del Responsabile Unico del Procedimento Guido Pera, all'Area Trasformazione Digitale e all'Ufficio Contabilità, Finanza e Funzionamento entro il termine di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione della presente lettera-contratto, la prova del pagamento dell'imposta di bollo. I contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione scontano l'imposta di bollo, che dovrà essere versata presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A., degli agenti di riscossione, oppure on line sul sito dell'Agenzia delle Entrate, previa compilazione del mod. F23 a partire dalla stipula. La compilazione del modello F23 prevede essenzialmente gli estremi del soggetto sottoposto a tributo (l'OE); l'eventuale richiamo al contratto oggetto di imposta (es.: "contratto..... con Agenzia per l'Italia Digitale"); il codice tributo (456T, Imposta di bollo - tassa sui contratti di borsa). L'attestazione di pagamento del modello F23 dovrà quindi essere scansionata in formato PDF, firmata digitalmente dal sottoscrittore e trasmessa ad AgID. L'imposta di bollo è assolta col versamento di €. 16,00 ogni quattro facciate di documento contrattuale. L'aggiudicatario procede con l'invio della copia del relativo modello F23, inserendo nel campo 6 il codice ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio su cui ha sede l'Operatore Economico (il codice è reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate); nel campo 11 il codice tributo 456T; nel campo 12 la descrizione: "imposta di bollo".

Nel caso sia stata rilasciata l'autorizzazione al pagamento in modo virtuale, deve essere riportata su copia della presente lettera-contratto la dicitura chiaramente leggibile indicante il modo di pagamento dell'imposta e gli estremi della relativa autorizzazione (art. 15 D.P.R. 642/1972).

AgID
Il Direttore Generale
Teresa Alvaro

Centro Nexa Politecnico di Torino
Il Rettore - Legale Rappresentante
Guido Saracco